

COMUNE DI
CASTELBALDO

DELIBERAZIONE N. 20

COPIA

Prot. N.

in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza *Straordinaria* di *Prima* convocazione seduta *Pubblica*

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

☐ Delibera con variazione di
Bilancio trasmessa in banca in
data _____

☐ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs
18.08.2000, n.267.

N. Reg.
Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno:

all'albo pretorio ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.

Addì _____

Il Messo Comunale
F.to Baldin Marisa

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di
dicembre alle ore **21:15**, presso la sala delle adunanze
consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BERNARDINELLO RICCARDO	<i>Presente</i>
FUCCI FEDERICO	<i>Assente</i>
ALBORI MARCO	<i>Assente</i>
SPLENDORE NICOLA	<i>Presente</i>
BALBO PIETRO	<i>Presente</i>
BACCAGLINI CATERINA	<i>Assente</i>
BATTAGLIA GIANCARLO	<i>Presente</i>
EZZAMOURI AFAF	<i>Presente</i>
MELON ANDREA	<i>Presente</i>
ANDRIAN ANNA	<i>Presente</i>
CAVALLETTO MARCO	<i>Presente</i>

Totali Presenti **8**, Assenti **3**

Partecipa il Segretario Verbalizzante Dott.ssa **TILLATI SARA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli
intervenuti, il Dott. **BERNARDINELLO RICCARDO**
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

SPLENDORE NICOLA

EZZAMOURI AFAF

ANDRIAN ANNA

invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato,
iscritto al nr. ____ dell'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di deliberazione relativa a due società partecipate, una diretta e una indiretta.

dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- se ricorrono le condizioni, previste dallo stesso TU, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- in particolare, i limiti ed anni di riferimento sono i seguenti:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/09/2017 con deliberazione n. 23;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

RICHIAMATA la revisione del 2015, quella del 2017 e successive;

RILEVATO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipate detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, emerge n. 1 partecipazione diretta e più precisamente:

1. ACQUEVENETE S.p.a. con una quota dello 0,55%;

Il comune è socio con una quota dello 0,55%, pari a € 1.431.401,00, divenuta definitiva con atto notarile del 09/11/2017; – (ex- Centro Veneto Servizi).

Forma giuridica: società per azioni;

oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.; sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281; numero rappresentanti del comune: nessuno; onere complessivo a qualsiasi titolo

gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

L'attività di ACQUEVENETE S.p.a. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue.

ACQUEVENETE S.p.a. nasce il 09/11/2017 in seguito alla fusione dei seguenti Centro Veneto Servizi S.p.A. e POLESINE ACQUE S.p.a..

Comuni gestiti: 108

Popolazione 515.000 abitanti

Superficie territoriale 3.164 Km²

Estensione reti idriche 7.145 Km

Estensione reti fognarie 3.035 Km

Impianti di acquedotto 14

Impianti di depurazione 107

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui uno è presidente.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "*in house*" a ACQUEVENETE S.p.a. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglieri di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione dislocati sul territorio dei Comuni soci.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le **partecipazioni indirette**, ACQUEVENETE S.p.a. detiene l'11,84 di Viveracqua S.c.a.r.l., che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,06512%. Essa svolge attività di gestione di varie fasi dell'attività del servizio idrico integrato. Nel dettaglio, obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi erogati. Viveracqua svolge le seguenti funzioni:

- centrale di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse;
- referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI;
- referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. operazione Hydrobond I e II);
- coordina Gruppi di Lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio Idrico Integrato aderenti;

VISTO quanto sopra, l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti; lettera e) servizi di committenza. Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

DATO ATTO che l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/07/2017 in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. La partecipata infatti svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2, lettera a) del citato articolo ovvero svolge un servizio di interesse generale;

PRESO pertanto atto delle partecipazioni del Comune, in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, e in particolare dall'art. 20 del TU, come risultante dal Piano di razionalizzazione 2021 allegato alla presente e ritenuto meritevole di approvazione, in attuazione dell'art. 20 del TU;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli, all'unanimità, all'unanimità.

DELIBERA

1. Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il cui il Comune di Castelbaldo detiene partecipazioni, dirette o indirette, come illustrato nelle premesse e, relativamente alle partecipazioni indirette, nell'allegato alla presente deliberazione;
2. Che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
2. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli all'unanimità.

SPAZIO NON UTILIZZABILE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Castelbaldo, lì 06-12-2022

**Il Responsabile del Servizio
F.to Terrin Federica**

***PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI
RAGIONERIA***

(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

☐ Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Castelbaldo, lì 06-12-22

**Il Responsabile di Ragioneria
F.to Terrin Federica**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to BERNARDINELLO RICCARDO

Il Segretario verbalizzante
F.to TILLATI SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Castelbaldo, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Terrin Federica

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelbaldo, li _____

Il Responsabile del Servizio
Terrin Federica